



Città di Lecce

**Linee guida sulle comunicazioni
di dati e informazioni concernenti operazioni
sospette in materia di contrasto ai fenomeni di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo**

All. 2.3_G_Linee Guida Comunicazioni Operazioni sospette

1. Premessa.....	3
2. Quadro Normativo.....	3
3. Soggetti coinvolti.....	4
3.1 Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).....	4
3.2 Gestore.....	4
3.3 Unità Antiriciclaggio	5
3.4 Dirigenti.....	5
3.5. Referenti Antiriciclaggio di struttura	5
3.6 Uffici Operativi	5
4. Indicatori di anomalia.....	7
5. Sistemi informativi e banche dati	7
6. Attività istruttoria	8
7. Modulo di segnalazione.....	9
7.1 Documenti allegati.	10
8. Supervisione	10
9. Comunicazioni alla UIF.....	11
10. Avvio del procedimento e decorrenza dei termini.....	11
11. Obbligo di comunicazione.....	11
12. Riservatezza e Privacy.....	11
13. Legittimità della segnalazione	11
Allegati:	13
All. 2.3_G_1_Modulo segnalazione	13
All. 2.3_G_2_Indicatori UIF	13
All. 2.3_G_3_Regolamento Delegato (Ue) 2020_855	13

1. Premessa

Le disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo hanno il fine di tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Per **attività di riciclaggio** si intende:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Per **finanziamento del terrorismo** si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali. Ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

2. Quadro Normativo

Il quadro normativo nazionale si è sviluppato nel corso degli anni in coerenza con le direttive europee. In particolare, la direttiva U.E. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (c.d. III direttiva) ha abrogato le precedenti e disciplinato ex novo la materia. Tali disposizioni sono state recepite a livello nazionale con il D. Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, contenente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, con il D. Lgs. n. 231 del 2007, recante disposizioni per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e con il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, concernente la determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione. L'approvazione della direttiva UE 2015/849 (c.d. IV direttiva), recepita a livello nazionale con il D. Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, ha comportato la modifica dei testi normativi sopra richiamati.

Contemporaneamente, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato il Comunicato del 4 luglio 2017, contenente chiarimenti in relazione al mutato quadro normativo, ed il Provvedimento del 23 aprile 2018, contenente istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni. Il Regolamento Delegato U.E. 2016/1675, ad integrazione della IV direttiva, ha individuato i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione Europea; la lista è stata aggiornata con Regolamento Delegato¹ (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2020. In ultimo, la direttiva U.E. 2018/843 (c.d. V direttiva) apporta modifiche alla IV direttiva, recepite a livello nazionale dal D. Lgs. 125/2019 che ha anche apportato modifiche al D. Lgs. 90 del 2017.

3. Soggetti coinvolti

3.1 Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)

L'UIF svolge il ruolo di autorità tecnica centrale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose e finanziamento del terrorismo, è istituita presso la Banca d'Italia ed è autonoma e operativamente indipendente. Ad essa devono essere trasmesse le comunicazioni relative ad operazioni riconducibili a fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose o finanziamento del terrorismo internazionale. La UIF emana istruzioni sui dati e le informazioni da trasmettere, definisce indicatori di anomalia al fine di orientare l'attività degli uffici e determina le modalità di trasmissione.

3.2 Gestore

L'UIF, con il Provvedimento 23 aprile 2018, ha stabilito che ogni Pubblica Amministrazione, con atto formalizzato, individua al proprio interno il soggetto "Gestore", delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni. La UIF considera tale figura e la connessa struttura organizzativa quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti.

Il Comune di Lecce, con Decreto del Sindaco n. 18 del 05/12/2022, ha individuato la figura del "Gestore" nel Dirigente del Servizio Economico e Finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità Locale (da ora in poi Servizio Finanziario). Ad esso compete l'aggiornamento delle presenti Linee guida sulle comunicazioni concernenti operazioni sospette, l'emanazione di Circolari esplicative, la definizione degli indicatori di anomalia, sia in correlazione all'evoluzione normativa del settore, sia a tipologie di operazioni sospette non ancora regolamentate. Collabora inoltre con il RPC ai fini

¹ Il Regolamento Delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675, ha integrato la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione UE ha proceduto all'aggiornamento dell'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio escludendo quei Paesi che hanno attuato misure per rimediare alle carenze strategiche individuate dal GAFI e che sono i seguenti: Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia. Ad oggi, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Delegato, la lista dei Paesi terzi ad alto rischio comprende: Afghanistan, Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Iraq, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myannar/Birmania, Nicaragua, Pakistan, Panama, Siria, Trinidad e Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
(All. 2.3_F_3_Regolamento Delegato (Ue) 2020_855)

dell'individuazione dei fabbisogni formativi in materia. Effettua la supervisione sulle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai diversi settori e provvede alla trasmissione delle relative comunicazioni all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF). In ultimo, relaziona annualmente al RPC sull'attività di segnalazione svolta.

Il Gestore, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, si avvale del supporto degli Uffici presenti all'interno della propria struttura che individua in ragione delle interconnessioni ratione materiae, nonché dell'Unità Antiriciclaggio.

3.3 Unità Antiriciclaggio

L'Unità Antiriciclaggio è istituita presso il Servizio Finanziario ed affianca il Gestore nell'attività di supporto agli Uffici Operativi, ai Referenti Antiriciclaggio di struttura e ai Dirigenti di struttura impegnati nella fase istruttoria su operazioni sospette; verifica la completezza documentale ed effettua la valutazione delle segnalazioni trasmesse dai dirigenti. In ultimo, redige le Comunicazioni di operazioni sospette da trasmettere alla UIF. Nel caso in cui venga a contatto con operazioni sospette, ovvero contraddistinte da anomalie, avvia autonomamente le conseguenti verifiche. L'Unità Antiriciclaggio si avvale delle competenze acquisite dal Servizio Finanziario nel corso degli anni, nonché dell'esperienza maturata nello specifico ambito dalle società. Con il Corpo di Polizia Locale di Lecce saranno, altresì, individuate modalità di collaborazione su attività di comune interesse.

3.4 Dirigenti

I Dirigenti dei diversi settori dell'Ente partecipano in modo permanente con il Gestore alla definizione di regole di ambito, rivolte in particolare alla individuazione di casi tipo di maggiore interesse e alla determinazione di ulteriori indicatori di anomalia. Agli stessi compete, altresì, supportare il Gestore nella rilevazione dei fabbisogni formativi del personale rispetto alla struttura di riferimento. Verificatane la sussistenza dei presupposti, trasmettono al Gestore le segnalazioni sui casi sospetti rilevati durante lo svolgimento dell'attività istituzionale.


3.5. Referenti Antiriciclaggio di struttura

Ciascun Dirigente nomina un Referente Antiriciclaggio di settore con compiti di collaborazione. Svolge, inoltre, funzioni di tramite con gli Uffici Operativi del settore cui appartiene. Con lo stesso dialogano il Gestore e l'Unità Antiriciclaggio.

3.6 Uffici Operativi

Gli uffici appartenenti ai diversi settori, nell'espletamento delle attività di competenza, qualora entrino in contatto con soggetti (persone fisiche o entità giuridiche) che pongano in essere ovvero tentino di porre in essere operazioni rispetto alle quali emergano sospetti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, sono tenuti a svolgere opportuna istruttoria e a trasmettere la relativa segnalazione ai Referenti Antiriciclaggio che si interfaceranno per il prosieguo delle attività con il Dirigente del settore.

Schema Soggetti



4. Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia (**All. 2.3_F_2_Indicatori UIF**) sono finalizzati a ridurre i margini di incertezza nelle valutazioni soggettive connesse alla individuazione di operazioni sospette. L'art. 2 del Provvedimento U.I.F. del 23 aprile 2018 in allegato riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo suddiviso in relazione all'identità o comportamento del soggetto agente, alle modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni, al settore di attività. L'impossibilità di ricondurre le operazioni o i comportamenti a uno o più indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta; pertanto, andranno valutati con la massima attenzione gli ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che potrebbero egualmente essere sintomatici di profili di sospetto. Allo stesso modo, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta, rimanendo comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività, avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

5. Sistemi informativi e banche dati

I procedimenti amministrativi e i relativi sistemi informativi dovranno consentire di raccogliere una serie di informazioni o relazioni che, anche se non rilevanti rispetto al procedimento stesso, potranno permettere riflessioni utili in ottica di antiriciclaggio. A titolo esemplificativo si cita l'età del richiedente, la sua residenza o la sede legale della società che rappresenta, il ruolo che ricopre colui che presenta la richiesta. Queste informazioni, dichiarate dal richiedente direttamente in sede di presentazione di documentazione amministrativa, potranno dar luogo ad una segnalazione da parte del sistema informativo, se opportunamente istruita e parametrizzata, tale da far emergere in molti casi una "anomalia". Ad esempio:

1. luogo di residenza o di sede legale presso paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione Europea (All. 2.3_F_3_Regolamento Delegato (Ue) 2020_855)
2. ruoli e società, uno stesso soggetto può aver presentato richieste in un certo lasso di tempo (ad. es. un anno) per conto di società diverse, nelle quali riveste diversi incarichi;
3. movimenti, una stessa società ha presentato richieste di cessione e/o acquisizione di concessioni o autorizzazioni in un certo lasso di tempo come cedente e/o beneficiario rispetto ad altre società beneficiarie o cedenti, ancor più se la richiesta riguarda stessa concessione e/o autorizzazione.

La combinazione, intorno ad uno stesso soggetto, di più anomalie segnalate da un sistema gestionale può andare a costituire un primo set informativo su cui avviare ulteriori indagini. Le anomalie così rilevate possono costituire un input strutturato e documentato con cui andare a verificare altre basi dati e situazioni informative fuori dall'ambito strettamente gestionale e quindi tramite accesso a banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione, ma non attinenti ai singoli procedimenti. Al solo fine esplicativo e non esaustivo si elencano nello schema seguente queste "fonti" e le informazioni derivabili:

FONTE	Descrizione informazioni	Modalità accesso alla Fonte
Camera di Commercio LECCE (CCIAA)	Dati sulle società e ditte individuali operanti su LECCE, che abbiano o meno sede legale in LECCE – forniture trimestrali – contratto di fornitura rinnovato annualmente. Caricate e storicizzate nel gestionale	Accessi on-line per visure complete a pagamento (Telemaco)
Catasto LECCE (NCEU)	Forniture mensili del Catasto fabbricati e catasto terreni di LECCE.	Accesso gratuito on-line SISTER disponibile
Catasto Nazionale (NCEU)	possibile attivazione acquisizione di dati catastali di un cittadino o impresa su tutto il territorio nazionale. Vuol dire che, data una lista di codici fiscali, il servizio restituisce – ove presenti – i dati catastali degli immobili di titolarità di quei soggetti su LECCE e fuori LECCE.	Accesso on-line a SISTER disponibile
Motorizzazione Civile (MTC)	Servizi di acquisizione di dati del proprietario, a fronte di una targa.	Accesso on-line disponibile
Automobil Club (ACI)	L'ACI consente di verificare lo storico delle titolarità di autoveicoli, moto, mezzi lavoro.	Accesso on-line disponibile. A pagamento

Si dettano le seguenti linee di indirizzo al Settore Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale e Open Data - Attività Economiche e Produttive, Servizi alle Imprese:

- a) individuazione in ogni sistema gestionale di interesse delle informazioni che – in caso di presenza e/o di valori “anomali” predefiniti – costituiscano evidenza ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette di che trattasi. Creazione di “alert” automatici e/o di processi di lettura mensili, che portino l’elemento ed i dati a corredo in “Area di Attenzione”. Lettura dell’“Area di Attenzione” da parte di ogni sistema gestionale e scrittura delle proprie evidenze, anche quando la posizione anomala provenga da altro sistema gestionale;
- b) lettura sistematica (bimestrale) dell’“Area di Attenzione” da parte di operatori e/o sistemi trasversali, che completano la ricostruzione informativa tramite ulteriori set informativi provenienti da altre fonti, non gestionali;
- c) definizione ed individuazione degli indicatori che, leggendo le informazioni in “Area di Attenzione”, conferiscono al soggetto e/o alla sua posizione la qualità di “Soggetto segnalabile”, consolidamento e trasmissione della segnalazione alla piattaforma UIF, con il completo corredo informativo.

Qualora non risultasse possibile o agevole creare l’Area di attenzione utilizzando automatismi informatici, sarà necessario provvedervi attraverso estrapolazioni periodiche di dati opportunamente organizzati. Al riguardo, l’Unità Antiriciclaggio potrà fornire supporto alle strutture.

6. Attività istruttoria

I Funzionari e gli Istruttori addetti ai vari Uffici appartenenti ai diversi settori che nell’esaminare istanze o atti riconducibili a soggetti che entrano in contatto con l’Amministrazione comunale individuino operazioni - anche solo tentate - rispetto alle quali emergano sospetti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, pongono in essere tutte le verifiche possibili nei limiti degli strumenti a disposizione, sia tramite la consultazione delle banche dati disponibili presso la struttura di appartenenza, sia attraverso la richiesta di supporto all’Unità Antiriciclaggio, allo scopo di istruire la pratica, nonché mediante la consultazione di portali e motori di ricerca on line. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta e

ponderata valutazione di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta e degli ulteriori elementi informativi acquisibili dall'ufficio.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF². Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le Pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.

La presenza di operazioni sospette può essere altresì dedotta dalla ricorrenza di una o più delle anomalie elencate negli indicatori di cui al paragrafo 4. Gli Uffici eseguono gli accertamenti sopra descritti anche in presenza di operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione. L'attività istruttoria si conclude nel momento in cui risultano acquisiti elementi idonei ad escludere l'esistenza di operazioni di natura sospetta. Qualora invece le informazioni raccolte siano sufficienti per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto su di una determinata operazione tale da consentire di ricondurre la stessa nell'ambito della casistica elencata in Premessa (paragrafo 1), l'Ufficio compila l'apposito Modulo di segnalazione (paragrafo 7) e lo trasmette, unitamente alla documentazione utile, al Dirigente della struttura. Quest'ultimo verifica la completezza dell'attività istruttoria svolta. Laddove rilevi incompletezza nella redazione degli atti, restituisce il carteggio all'Ufficio. In caso di verifica positiva, invece, valutata la fondatezza della segnalazione, trasmette a sua volta al Gestore la documentazione, conservandone copia. Si ritiene utile sottolineare che tutte le operazioni devono essere svolte con la massima riservatezza.

7. Modulo di segnalazione

La segnalazione di operazioni sospettate di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie avviene utilizzando l'apposito modulo (**All. 2.3_F_1_Modulo segnalazione**).

Il contenuto della segnalazione si articola in:

² Il portale internet UIF, alla sezione "Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale", riporta i seguenti link:

[ONU](#)

Sezione del sito dell'ONU relativa alle sanzioni finanziarie disposte dal Consiglio di Sicurezza (Comitato per le Sanzioni 1267) nei confronti dei soggetti ed entità collegati alle organizzazioni terroristiche ISIL e Al-Qaida.

[UNIONE EUROPEA](#)

Sezione del sito della Commissione Europea relativa alle sanzioni finanziarie previste dall'Unione Europea, è riportata la lista consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio europeo. L'elenco comprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite e dai Paesi appartenenti all'Unione Europea nell'ambito delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

[OFAC](#)

Sezione del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti relativa alle sanzioni finanziarie previste dall'OFAC (Office of Foreign Assets Control). Lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane.

- dati identificativi del segnalante, in cui sono riportate le informazioni che identificano il segnalante e la struttura di appartenenza;
- elementi informativi, in forma strutturata, sui soggetti, sul titolare effettivo³, sulle operazioni, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della segnalazione e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

La segnalazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La comunicazione contiene il riferimento (numero di protocollo) a eventuali segnalazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

Gli elementi descrittivi in forma libera dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata. Nella descrizione occorre illustrare in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto l'ufficio a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la segnalazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dall'ufficio nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.

Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti. Gli uffici indicano se la segnalazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

7.1 Documenti allegati.

I documenti che gli uffici ritengano necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.

Deve essere indicato il collegamento tra più segnalazioni, qualora:

- siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
- si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente segnalate;
- debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

8. Supervisione

Il Gestore sovrintende all'intero processo di elaborazione delle Comunicazioni di operazioni ritenute sospette avvalendosi del supporto dell'Unità Antiriciclaggio. Riceve i Moduli di segnalazione e la documentazione allegata trasmessa dai Dirigenti dei settori ed effettua la valutazione delle attività istruttorie svolte nei limiti degli strumenti a disposizione. Qualora non risulti sufficientemente dimostrata l'esistenza di un'operazione sospetta, o comunque, emergano lacune, incongruenze o errori materiali, richiede un supplemento di indagine al Dirigente del settore. Qualora valuti non vi siano i presupposti per procedere alla Comunicazione, specifica le motivazioni

³ Per la definizione di Titolare effettivo si veda l'art. 1, comma 2, lett. dd) del D. Lgs. 231/2007. Per la determinazione della titolarità effettiva dei soggetti diversi dalle persone fisiche si veda l'art. 20 del medesimo decreto.

in un atto di diniego. Nel caso in cui, invece, verifichi la sussistenza dei presupposti e la consistenza della segnalazione, effettua la Comunicazione alla UIF. Il Gestore conserva in un apposito archivio i fascicoli relativi alle segnalazioni prese in carico.

9. Comunicazioni alla UIF

Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della U.I.F..

10. Avvio del procedimento e decorrenza dei termini

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di emettere il provvedimento richiesto dal soggetto ovvero prima di eseguire l'operazione.

11. Obbligo di comunicazione

L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nei confronti dei destinatari degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle relative disposizioni attuative, qualora emergano inadempienze o ritardi, trovano applicazione le sanzioni previste dal Titolo V, Capo I e II del citato Decreto Legislativo.

La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

12. Riservatezza e Privacy


L'attività di segnalazione è coperta da riservatezza. Gli uffici sono tenuti ad evitare diffusioni non necessarie di informazioni. E' fatto divieto di informare i soggetti relativamente all'avvio di una attività di segnalazione nei loro confronti. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

La conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolte deve avvenire con sistemi idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali ed il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al D. Lgs. n. 231/2007. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'attività e dei soggetti segnalati.

13. Legittimità della segnalazione

Le segnalazioni di operazioni sospette, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo.

WORKFLOW



All. 2.3_G_Linee Guida Comunicazioni Operazioni sospette

Allegati:

All. 2.3_G_1_Modulo segnalazione

All. 2.3_G_2_Indicatori UIF

All. 2.3_G_3_Regolamento Delegato (Ue) 2020_855